ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI"
Corso Aspromonte- 89014 Oppido Mamertina (RC)- Tel. 096686186
*email:*rcis02200t@istruzione.it *pec:*rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art.1. - Individuazione degli OO.CC. di Istituto

- Collegio dei docenti
- Consigli di classe
- Consiglio d'Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto
- Comitato di valutazione del servizio dei docenti
- Organo di garanzia per la disciplina degli alunni
- Comitato scolastico per la sicurezza
- Comitato studentesco
- Comitato dei genitori
- Assemblee studentesche
- Assemblee dei genitori
- Comitato per la disciplina degli alunni

Art.2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC

- La convocazione del Collegio docenti, del Consiglio d'Istituto e dei Consigli di classe è effettuata con un preavviso di almeno 5 gg; quella degli altri organi con un preavviso di almeno 3 gg. Per la convocazione del C.d.I. la comunicazione è inoltrata tramite email personale, per la convocazione degli altri organi è sufficiente comunicazione interna (Collegio docenti, consigli di classe, Comitato di Valutazione del servizio) ovvero mediante affissione di avviso all'albo pretorio. È anche prevista la convocazione d'urgenza dei vari organismi in caso di scadenze improcrastinabili ovvero in seguito all'insorgenza di problemi di particolare gravità. In tali casi la comunicazione può avvenire anche telefonicamente, o comunque con il mezzo più celere, anche con un giorno di preavviso o, in casi estremi, nella medesima giornata in cui si effettua la riunione, all'inizio della quale comunque l'organo interessato deve verificare i presupposti dell'urgenza e decidere sul proseguimento o meno della seduta.
- Di ogni riunione si redige il verbale, su apposito registro, a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal segretario.

La pubblicazione degli atti del C.d.I è disciplinata dall'art.27 del D.P.R. n.416/74. Allo stesso D.P.R. si fa riferimento per la pubblicazione degli atti del Collegio Docenti. Gli atti degli altri organismi sono pubblicati solo se espressamente previsto da ogni organo in sede di deliberazione. Il dirigente scolastico ha facoltà di pubblicare, nelle forme ritenute più idonee, le delibere ritenute interessanti per l'urgenza, in particolare quelle dei Consigli di classe riguardanti l'andamento didattico e disciplinare, dandone comunicazione alle

famiglie. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

Art.3 - Composizione, elezione e modalità di funzionamento degli OO.CC.

- **Collegio docenti**: tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato. È convocato dal Dirigente scolastico ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta;

- **Consiglio di classe**: tutti i docenti in servizio nella classe; 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti degli alunni. È convocato dal dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente;

- **Consiglio d'Istituto**: membro di diritto: Il dirigente scolastico; membri elettivi: n.18 (8 rappresentanti del personale docente; 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 4 dei genitori degli alunni e 4 degli alunni).
La prima seduta è presieduta dal dirigente scolastico ed elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio segreto, il proprio presidente. In prima votazione è eletto il genitore che riporta la maggioranza assoluta dei voti; in seconda votazione il genitore che riporta la maggioranza relativa. Con le stesse modalità elegge un vicepresidente. È convocato dal dirigente scolastico non oltre 10 giorni dalla data della nomina dei suoi membri; le successive convocazioni sono disposte dal presidente di propria iniziativa o su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ma hanno facoltà di parlare soltanto i suoi membri;

- **Giunta esecutiva**: membri di diritto: dirigente scolastico e direttore dei servizi GG. E AA.; membri elettivi espressi dal C.d.I.: 1 docente; 1 rappresentante del personale A.T.A., 1 genitore e 1 studente. È convocata dal dirigente scolastico;

- **Comitato di valutazione del servizio dei docenti**: membri (docenti) eletti: 4 effettivi e 2 supplenti; membro di diritto: il dirigente scolastico, che lo convoca;

- **Organo di garanzia per la disciplina degli alunni**: ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.249/98, è istituito all'interno della comunità scolastica un apposito organo di garanzia, che è chiamato a decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti, ai sensi del successivo articolo 15, avverso un procedimento disciplinare. L'organo di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

- **Comitato studentesco**: è composto da tutti gli studenti rappresentanti di classe e dagli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto; elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente; propone iniziative agli organi collegiali ed esprime pareri; È convocato dal dirigente scolastico o dal suo presidente, previo accordo col dirigente scolastico;

- **Il Comitato dei genitori** è analogo per composizione, funzioni e modalità di funzionamento al Comitato studentesco.

Assemblee studentesche:

- **Assemblea di classe:** è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese - escluso l'ultimo mese di attività didattica, nel limite di 1 o 2 unità orarie di lezione, esclusa la prima e l'ultima della giornata scolastica. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana nel corso dell'anno scolastico. Il dirigente scolastico o altro docente da lui delegato nonché i docenti in servizio nelle ore di assemblea possono assistere alla stessa e questi ultimi hanno l'obbligo di vigilare sul suo corretto svolgimento. L'assemblea di classe è convocata a richiesta dei rappresentanti degli alunni della classe o su richiesta di almeno il 50% degli alunni della classe. La data di convocazione deve essere preventivamente presentata al dirigente scolastico, che decide in merito;

- **Assemblea d'istituto:** è consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese, per un massimo di 4 assemblee annue, durante tutte o parte delle ore di lezione di una giornata, secondo la richiesta degli alunni. Qualora la durata dell'assemblea, secondo la richiesta degli alunni, dovesse avere durata inferiore alle lezioni della giornata, il tempo non impiegato è destinato ad attività normali di lezione. Ad un massimo di 4 assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali artistici e scientifici indicati dagli studenti insieme con gli argomenti da inserire all'o.d.g. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Un'altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, il cui uso va preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico.

A richiesta degli studenti le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo. Non possono essere svolte assemblee nell'ultimo mese di lezione. All'assemblea d'istituto possono assistere il dirigente scolastico o un suo delegato; vi partecipano anche i docenti impegnati nelle lezioni della mattinata che contribuiscono a vigilare sul corretto e sereno svolgimento della stessa. L'Assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'istituto; è convocata a richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico. Il Comitato studentesco e il presidente dell'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il dirigente scolastico ha il potere di intervenire ed eventualmente sospendere l'assemblea nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

STATUTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art.1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola, dopo la famiglia, è luogo di formazione ed educazione e di crescita civile e culturale della persona mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, infatti il suo compito è quello di far acquisire non solo competenze ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano alto senso di responsabilità etico e civile.
2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile di cui è parte, fonda il progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni improntate al rispetto reciproco di tutte le

persone che la compongono, quale che sia la loro età e ruolo, al rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e religiosa.

Art. 2 - Norme di comportamento
Titolo 1: Diritti

Lo studente ha diritto

1. ad una formazione qualificata che promuova e valorizzi la potenzialità e l'identità di ciascuno,
2. a un processo di orientamento verso la globale maturazione della sua personalità che gli consenta di inserirsi sempre più nel contesto sociale pervenendo a scelte personali e responsabili;
3. ad una valutazione trasparente volta ad attivare un processo d'autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento (individuando i suoi punti di forza e di debolezza);
4. ad essere informato delle decisioni e sulle norme di regolamento della vita della scuola;
5. ad iniziative concrete per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
6. ad essere informato, insieme alle famiglie, sul processo d'apprendimento e sugli interventi di recupero di fronte a situazioni cognitivamente a rischio;
7. a riunirsi in assemblea, secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
8. la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    a. un ambiente favorevole alla crescita della persona ed un servizio didattico-educativo di qualità;
    b. offerte formative articolate in discipline obbligatorie, attività opzionali o facoltative;
    c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    d. la disponibilità ad un'adeguata strumentazione tecnologica;
    e. servizi di sostegno e promozione del benessere personale e assistenza psicologica;
    f. rispetto delle dinamiche interculturali;
    g. il presidio continuo delle classi.

Titolo 2: doveri
Gli alunni sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. a tenere verso il personale della scuola, nel rispetto della qualifica di cui rivestiti, e verso i compagni lo stesso comportamento rispettoso, formale e sostanziale, che richiedono per sé stessi e ad evitare comportamenti violenti o intimidatori sia di tipo verbale che fisico;
3. a mantenere un comportamento corretto e civile, in accordo ai principi di democrazia, solidarietà, collaborazione, crescita sociale, culturale e civile, ai quali è improntato tutto l'operato della scuola, sia nelle aule che nei locali adiacenti e durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
4. a osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
5. a utilizzare correttamente e secondo le disposizioni impartite le strutture e i sussidi didattici
6. ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, infatti deve considerare l'ambiente scolastico come un bene comune da utilizzare con cura e rispetto;
7. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura;

8. a giustificare le eventuali assenze;
9. a portare a scuola solo il materiale scolastico.

Titolo 3: Divieti

A. **<u>È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE</u>** in qualsiasi locale della scuola e in prossimità delle porte di accesso. L'inosservanza di tale divieto comporterà una sanzione pecuniaria che dovrà essere versata dall'alunno sanzionato mediante bollettino intestato alla scuola. In caso di mancato versamento e/o di reiterate infrazioni si procederà con denuncia all'Autorità di P.S.

B. **DISPOSIZIONI PER L'USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI**

Queste disposizioni si applicano in attuazione del DPR 249/1998, del DPR 235/2007, della direttiva Ministeriale 15.03.2007 e del Regolamento d' Istituto vigente, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy.

Si distinguono due tipologie nell' uso dei cellulari:

1. uso del telefono cellulare per chiamate, visite siti web e social network, messaggistica in genere
2. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

<u>Tipologia 1.</u> Uso del telefono cellulare per chiamate, visite siti web e social network, messaggistica in genere.

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente pertanto l'uso del cellulare non è consentito per ricevere ed effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, giocare, visitare siti web e social network.

Il divieto si applica tassativamente nell'orario delle lezioni. L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, cambio dell'ora, ecc.), potrebbe essere stabilito dai consigli di classe per ragioni educative, al fine di valorizzare momenti di relazione positiva tra gli studenti, evitando atteggiamenti di esclusione, di isolamento e di separazione dalla vita scolastica. Per quanto riguarda le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l'uso può essere consentito, se autorizzato dal docente, sempre che non ostacoli le attività didattiche dell'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante le attività didattiche, custoditi nel proprio zaino. Durante l'esecuzione delle verifiche dovranno essere posizionate in apposito banco visibile agli alunni e ai docenti

Tipologia 2. Utilizzo delle altre funzioni che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica

La tipologia si riferisce allo svolgimento di attività didattiche improntate all' innovazione e al metodo collaborativo, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologi in conformità anche con le indicazioni nazionali e dell'Unione Europea.

L'uso di smartphone e altri dispositivi mobili è consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità stabilite dall'insegnante.

In nessun caso potranno essere eseguite riprese di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

La registrazione delle lezioni è possibile solo per usi strettamente personali e soltanto previa autorizzazione del docente. La diffusione di contenuti è inoltre sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte o riprese.

Si richiamano sulla questione le possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografiche effettuate all'interno degli ambienti scolastici: se successivamente diffuse in violazione delle normative vigenti potranno costituire reato e pertanto, oltre ad essere oggetto di sanzioni da parte della scuola, saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità preposte.

Si ravvisa la necessità della massima collaborazione tra scuola e famiglia, in modo da favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso degli strumenti ai quali hanno accesso.

In particolari casi, i consigli di classe o il dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia.

Le sanzioni verranno comminate secondo il criterio della gradualità e con l'intendimento di promuovere l'azione educativa e formativa degli allievi, la loro consapevolezza ad una corretta vita di relazione.

La mancata osservanza delle regole e dei divieti di cui al punto 1 e al punto 2 è disciplinata da quanto previsto dalla tabella allegata.

MANCANZA	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO
L'alunno usa il dispositivo in modo non consentito durante le lezioni	Una volta	Richiamo verbale con annotazione sul registro di classe.
	Seconda volta	Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario
	Uso reiterato	Posizionamento del dispositivo sulla cattedra da parte dell'alunno. Recupero del dispositivo da parte dell'alunno al termine della lezione. Comunicazione ai genitori e loro convocazione. Eventuale provvedimento disciplinare del consiglio di classe.
L'alunno usa il dispositivo durante l'esecuzione di una verifica		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario

L' alunno diffonde tramite il dispositivo commenti, foto, video, lesive dei diritti degli alunni, del personale docente e non docente		Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia e alle autorità preposte. Giorni di sospensione dalle lezioni da parte del consiglio di classe

C. Sono vietate attività promozionali di qualsiasi natura

D. Nessuna persona estranea può recarsi nelle classi durante l'attività didattica.

E. Sono vietate feste di qualsiasi genere all'interno delle classi in occasione di compleanni o ricorrenze varie per gli alunni, e ciò anche al fine di evitare discriminazioni tra gli stessi alunni. Non sono concessi ingressi in ritardo per feste di classe e ricorrenze varie

F. È assolutamente vietato agli alunni e ai genitori fare doni ai docenti e al personale scolastico in genere: ciò in aderenza anche con il "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti".

G. è assolutamente vietato che gli alunni escano dall'aula per recarsi ai servizi o in altre classi o comunque in altre zone dell'edificio scolastico senza permesso dei docenti di servizio e in modo arbitrario o nel passaggio tra un'ora di lezione e la successiva.

H. Gli alunni non possono essere mandati dai docenti fuori dell'aula, nè affidando loro incombenze varie, che rimangono di esclusiva competenza dei collaboratori scolastici di servizio (fornitura di gesso, fotocopie, ecc.).

I. Non sono ammesse assenze collettive, qualora ciò si verifichi gli alunni saranno ammessi a scuola solo se accompagnati dai genitori e con conseguenze nel voto di condotta.

J. È severamente vietato l'uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. I trasgressori oltre che essere denunciati alle autorità di P.S. e ai servizi sociali saranno allontanati dalla scuola.

Titolo 4- Ritardi e permessi di uscita anticipata e giustificazioni

1. Ogni ritardo ed assenza dell'alunno vanno giustificati sul registro elettronico dai genitori utilizzando i loro codici di accesso. In nessun caso può essere impedita la frequenza scolastica dell'alunno senza un preciso provvedimento formalizzato dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori.
2. Le assenze ripetute vanno segnalate al dirigente scolastico dal coordinatore del consiglio della classe per gli opportuni interventi di recupero dell'alunno/a, anche mediante l'opera del servizio sociale.
3. Si stabilisce che, al fine di non ridurre eccessivamente le ore di didattica, non è consentito di norma uscire anticipatamente se nella stessa giornata l'alunno è entrato in ritardo. In presenza di un'estrema necessità l'alunno potrà essere autorizzato all' uscita anticipata su decisione del dirigente scolastico o di un suo collaboratore.
4. Sono giustificate solo le assenze dovute a motivi di salute della durata massima di 5 giorni, oltre i 5 giorni devono essere documentate da certificato medico; le assenze dovute a/o "motivi di famiglia" sono giustificate personalmente dai genitori.
5. È possibile che gli alunni maggiorenni giustifichino personalmente il ritardo o l'assenza o richiedano, in casi eccezionali e non ripetuti, di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, a condizione che uno dei rispettivi genitori (o entrambi in caso di genitori divorziati o separati) rilasci per iscritto sul registro di classe espressa, preventiva autorizzazione in tal senso alla scuola per tutto o parte dell'anno scolastico.

Art. 3 Uso delle risorse

Titolo 1: Uso di spazi, biblioteche, laboratori

1. Le strutture dell'Istituto sono disponibili per la comunità locale con cui esso interagisce, quale luogo di cultura e di educazione permanente.
2. Ad eccezione di uffici e di particolari spazi attrezzati, i locali dei vari plessi scolastici possono essere concessi in uso, al di fuori di ogni attività scolastica e per periodi di tempo determinati a: altre scuole; comitato genitori; ente locale; organizzazioni sindacali; associazioni, organizzazioni culturali, sportive, ricreative, raggruppamenti onlus. Per la concessione l'ente o il responsabile dell'organizzazione richiedente si impegna per iscritto a mantenere puliti i locali, a non arrecare danni di alcun genere, ad assumersi la totale responsabilità dell'attività che si intende svolgere, senza oneri di alcun genere per l'amministrazione scolastica. Prima di rilasciare l'autorizzazione scritta all'uso dei locali il dirigente scolastico o il suo delegato deve acquisire parere del Consiglio d'Istituto previa autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile.
3. Le altre scuole possono usufruire dei locali scolastici anche durante l'orario scolastico, a condizione che ciò non sia di ostacolo e/o disturbo all'attività didattica.
4. L'utilizzo degli spazi comuni (biblioteche, aule speciali, laboratori, palestre, cortili…) avviene esclusivamente con la presenza e sotto la guida dei docenti designati, secondo l'orario appositamente preordinato all'uso di tali strutture. I docenti utilizzano tutti gli spazi, gli arredi, le strutture, i sussidi, garantendone la cura e la custodia, per gli aspetti di loro competenza. Responsabili dei materiali e dei sussidi specifici sono, per tutti gli aspetti di loro pertinenza, le figure preposte.
5. L'utilizzo della biblioteca per gli alunni avviene sotto la guida dei docenti, sia per le operazioni di prestito sia per la consultazione di opere; i libri presi in prestito vanno restituiti comunque entro la fine di maggio di ogni anno scolastico. Le opere di consultazione prese in prestito vanno restituite entro i termini concordati.
6. L'utilizzo di laboratori e aule polivalenti, spazi per il recupero e il sostegno avviene secondo apposito orario, che va assolutamente rispettato da docenti ed alunni: eventuali deroghe possono essere chieste in concomitanza con l'allestimento di particolari attività che richiedano tempi di lavorazione e spazi specifici.

Titolo 2 - Custodia, uso, conservazione di sussidi e strutture – Organizzazione interna ai fini della fruizione di materiali e sussidi.

1. Tutto il materiale e tutti gli spazi sono patrimonio comune e pertanto vanno rispettati e custoditi da tutti gli operatori: alunni, docenti, assistenti di laboratorio e ausiliari, nell'ambito dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, e sono direttamente responsabili del corretto uso dei sussidi e delle attrezzature.
2. In caso di danno o guasto arrecato ad attrezzature il responsabile del danno, qualora imputabile a dolo o colpa, ne risponde per le riparazioni necessarie: il docente in tal caso ne dà comunicazione scritta al dirigente scolastico, indicando le circostanze in cui si è determinato il danno nonché le eventuali responsabilità del soggetto operante.
3. Il dirigente scolastico affida, con delega scritta, la custodia dei sussidi, anche librari, e delle attrezzature a personale di fiducia.

4. Ai fini della fruizione di materiali e sussidi nonché di videocassette, CD, libri da fornire in comodato agli allievi è affidata ad un assistente amministrativo la funzione di magazziniere. Il magazzino ha sede nel plesso un cui funziona il settore amministrativo. Le richieste, motivate e scritte di materiale, vanno presentate a detto responsabile dai docenti e dal personale tutto con anticipo rispetto alla data di fruizione, le stesse, di norma, vanno vidimate ed autorizzate dal dirigente scolastico.

Art. 4 – Principi generali sulla disciplina nella scuola

1. Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, tendere al potenziamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
2. La sanzione avrà carattere non solo punitivo ma soprattutto educativo e costruttivo, senza interferire nella valutazione del profitto. Essa, inoltre, deve essere motivata, infatti, più la sanzione è grave, e più sarà necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
3. La responsabilità disciplinare è personale, non è ammessa alcuna forma di responsabilità collettiva, tranne che in ipotesi di danneggiamento nei casi previsti dalla legge.
4. Le eventuali sanzioni irrogate non possono influire sulla valutazione del profitto, in considerazione della gravità e della mancanza disciplinare perseguita e reiterata, producono l'esclusione dalla partecipazione ad eventuali viaggi o visite d'istruzione, fino alla non ammissione alla classe successiva.
5. Le opinioni espresse, purché correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità, non possono dar luogo, né direttamente né indirettamente, ad alcun tipo di sanzione.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, la cui circostanza dovrà essere debitamente annotata sul registro di classe o, nei casi più gravi, sul verbale dell'apposito organo che irroga la sanzione.

Titolo 2: Infrazioni, sanzioni, organi competenti, procedimento

Le infrazioni, derivanti dalla violazione dei doveri indicati nei precedenti articoli, sono perseguite con le seguenti sanzioni.

1. ammonizione privata o in classe, a cura del docente, del dirigente scolastico o di un suo delegato;
2. ammonizione scritta sul registro di classe, a cura del docente, del dirigente scolastico o di un suo delegato;
3. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a cura del consiglio di classe, appositamente convocato, in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri scolastici, quali, a titolo esemplificativo:
    - 3.1 Allontanamento arbitrario dall'aula durante la lezione o dall'istituto nel corso di qualunque attività;
    - 3.2 Manomissione di registri o di altri documenti scolastici;
    - 3.3 Falsificazione della firma;
    - 3.4 Reiterate assenze prive della necessaria giustificazione
    - 3.5 Comportamenti violenti, omertosi ed atti di sopraffazione;
    - 3.6 Danneggiamenti o sottrazione di beni;
    - 3.7 Offese alla morale e alla dignità umana;
    - 3.8 Bullismo e vandalismo

3.9 Contegno gravemente scorretto verso il capo d'istituto, il corpo docente e non docente;

3.10 Istigazione all'assenteismo e a comportamenti omertosi e/o violenti.

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottati dal Consiglio d'Istituto ed in particolare, sono dettate qualora ricorrono le due condizioni, entrambe necessarie
   a) reati che violino il rispetto e la dignità umana o che creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone
   b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga ai limiti dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo

In situazioni di tal genere, il diritto proprio sarà illuminato dalla legge dello Stato

5. Il Consiglio di Classe allargato può decidere di non far partecipare a visite o viaggi di istruzione qualora lo studente abbia messo in atto comportamenti pericolosi per le persone o cose o abbia nel corso dell'anno dimostrato scarso impegno, ritardi continui e assenze non giustificate.
6. Per l'avvio della procedura sanzionatoria di cui ai precedenti punti art 4 titolo 2 comma 3 e 4 il docente/i che rilevano l'infrazione faranno pervenire esauriente illustrazione scritta al capo d'istituto o al docente delegato. Ciò al fine di avviare la fase istruttoria , al termine della quale il Capo d'Istituto (o il docente delegato) provvederà all'allontanamento dell'alunno dalla scuola, previo avviso dato alla famiglia o alla convocazione del consiglio di classe. Quest'ultimo, continuando nella fase istruttoria, inviterà l'alunno a presentare le proprie controdeduzioni, anche per iscritto e fisserà il giorno della trattazione. Di fronte al Consiglio lo studente può essere assistito dai propri genitori. Al termine di tale procedura il Consiglio decide, mediante votazione a scrutinio segreto, entro 5 giorni dalla chiusura della fase istruttoria, l'eventuale sanzione da irrogare, con apposito provvedimento che deve essere adeguatamente motivato. Nell'ipotesi in cui venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio è tenuto a prevedere forme di rapporto con lo studente e la famiglia che ne preparino il rientro
7. Qualora l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione rappresentata dallo studente o dalla famiglia sconsiglino il rientro nella scuola di appartenenza, lo studente può iscriversi, anche nel corso dell'anno, ad altra scuola.
8. Ogni sanzione è comunque temporanea, proporzionata all'infrazione disciplinare. È sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. Spetta al Consiglio di Classe stabilire e applicare l'eventuale sanzione alternativa.
9. Nelle sospensioni oltre i 15 giorni occorre tener conto delle assenze pregresse in modo da non inficiare la validità dell'anno scolastico,
10. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'esecuzione di tali sanzioni è di competenza del presidente della commissione d'esami.

Art. 5- Impugnazioni

1. Per quanto attiene alle impugnazioni sono finalizzate a garantire il diritto di difesa degli studenti, la snellezza e rapidità del procedimento.
2. Avverso il provvedimento del consiglio di classe che irroga la sanzione della sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione

ricevuta, all'O.G. Il Dirigente Scolastico Regionale, invece decide in via definitiva sui reclami o violazioni del presente regolamento.

3. La sanzione potrà essere seguita anche in pendenza del procedimento di impugnazione.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parti di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.
5. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
6. Composizione del suddetto organo
    1. Dirigente Scolastico
    2. Docente di discipline giuridiche
    3. docente coordinatore del C. di C. interessato
    4. responsabile di plesso in cui è ubicata la classe interessata
    5. rappresentanti dei genitori della classe interessata
    6. i rappresentanti degli studenti del C. di C.
    7. gli ultimi due soggetti hanno il dovere dell'astensione qualora interessati al provvedimento disciplinare in qualità di genitore o studente.

7. Funzionamento dell'O.G.: per la validità delle deliberazioni è sufficiente che deliberino i membri effettivamente presenti.

Art.6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione dei competenti organi scolastici, consultati i rappresentanti degli alunni, è entrato in vigore. Lo stesso recepisce le modifiche apportate nelle riunioni collegiali e del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Disposizioni finali

1. Il regolamento della scuola e la Carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.